

Leggo l'articolo 6 :

« Le disposizioni della presente legge saranno esecutorie a partire dal 1° settembre 1850.

« Dalla stessa epoca saranno abolite nell'isola di Sardegna tutte le leggi ed i regolamenti colà vigenti riguardo all'amministrazione delle opere pie laicali, ed a quelle miste per la parte laicale, e s'intenderanno soppressi il Consiglio generale di carità di Cagliari e i Consigli provinciali stabiliti dalla carta reale del 17 giugno 1837.

« Le disposizioni dell'articolo 2 non avranno effetto in Sardegna se non dopo un triennio dalla stessa data. »

SPANO G. B. Io non so persuadermi dei motivi per cui la Commissione ed il Ministero abbiano ravvisata opportuna la disposizione eccezionale contenuta nel terzo alinea dell'articolo 6 del progetto di legge in discussione. Lenta, difficile e talvolta pericolosa è l'azione ministeriale quando versa sopra interessi locali e lontani. Le nozioni di fatto non può il Ministero procurarsele che o per la via dei suoi agenti locali o per particolari informazioni di persone estranee all'amministrazione. Nel primo caso il Ministero si riferirà all'avviso dei suoi impiegati, ed approverà o disapproverà i bilanci secondo che parrà agli intendenti delle divisioni. Quale adunque sarà l'effetto di cosiffatta apparente centralizzazione? Una lentezza nelle operazioni, non giustificata certamente da alcuna utilità; un'apparenza di sfiducia nei proprii uffiziali per parte del Ministero, e quindi la menomata estimazione di essi nell'universale, sempre dannosa al regolare andamento della cosa pubblica; e dissi senza utilità alcuna, poichè non avendo il Governo altri dati all'infuori di quelli che gli somministreranno gl'intendenti generali, all'avviso loro sarà ognora costretto di ottemperare.

Che se particolari informazioni di persone estranee all'amministrazione guidassero il Ministero nelle sue decisioni, allora io dico pericolosa la disposizione della legge. Avvegna- chè ella è cosa abbastanza chiara come in tanta distanza di luoghi possa il Governo venir indotto in errore ogniqualvolta a particolari opinioni si attenga, le quali soventi non sono fondate sopra una giusta estimazione delle cose e dei bisogni locali; e talvolta ancora, giova il dirlo, da ben altri motivi derivano che dal bene delle caritatevoli istituzioni, raro non essendo il caso che per cause meno pure del miglior andamento delle opere pie cerchisi da taluno di attraversare le operazioni delle persone cui ne è affidata l'amministrazione. Miglior giudice in cosiffatta materia sarà ognora l'intendente generale della divisione, il quale dietro positivi dati statistici, che egli è nel caso di verificare, può solo essere in grado di approvare o disapprovare il bilancio.

Nè maggior peso ha la considerazione esposta dalla Commissione che solo con questè mezzo si possa in siffatta bisogna ottenere la voluta uniformità. Quando dal Ministero si volgano agli intendenti generali particolareggiate istruzioni, egli è evidente che meglio si otterrà la desiderata uniformità, senza esserci d'uopo di avocare i bilanci al Ministero stesso.

Dirò per ultimo che la disposizione contenuta nell'articolo contro il quale sorsi a parlare perpetua in Sardegna le leggi eccezionali, le quali, se non giustificate da assoluta necessità, sono e saranno sempre un ostacolo allo svolgimento delle nuove istituzioni, al vero bene dei diversi rami di pubblico servizio.

Io conchiudo quindi respingendo il terzo alinea dell'articolo 6 del progetto di legge che ci occupa, e pregando la Camera a voler porre l'amministrazione delle opere pie in Sardegna nelle stesse condizioni in cui la presente legge le colloca nel continente della monarchia.

SANTA ROSA T., relatore. Accennerò alcuni fatti, dai quali dedurrò una conseguenza contraria alla proposizione fatta dall'onorevole deputato Spano. A nessuno più di me stanno a cuore i veri interessi della Sardegna, ma bisogna ritenere che in Sardegna, ammettendo quella proposta, non arriveranno a dodici gli stabilimenti che trasmetterebbero il loro bilancio al Ministero, tra quelli che sono conosciuti, o almeno che lo erano nel 1848.

Queste opere pie si trovano per lo più dirette dai vescovi ed arcivescovi della Sardegna.

I primi contatti che si ebbero nel continente, nei casi consimili, furono difficilissimi, e se sul continente si dovette concentrare, ciò non fu solo per seguire il sistema di concentrazione, ma per meglio poter ordinare ed assicurare l'esecuzione della legge; ora io credo che queste difficoltà saranno forse anche maggiori in Sardegna, dove queste opere pie si trovano pressochè esclusivamente dirette da autorità ecclesiastiche. Osservo poi ancora che l'intendente generale non ne viene per questo escluso; egli potrà informare il Governo, ma le difficoltà che potranno sorgere pel contatto coi presenti amministratori saranno meglio risolte quando lo saranno direttamente dal Ministero.

Aggiungo un altro fatto: fra le opere pie di minor reddito (tra le quali alcuna forse avrà il bilancio che oltrepassa le lire 2 mila e che erano ignote al tempo in cui me ne occupai) alcune sono destinate per dare doti; queste opere pie erano così malamente amministrate che il Governo dovette fare una delegazione per rinvenire sui fatti già pronunciati; queste doti erano accordate alle diverse persone che vi aspiravano, per mezzo di sentenze di tribunali ecclesiastici; si conobbe che furono per questi decreti accordate doti per somme che eccedevano i redditi di molti anni in avvenire delle opere pie; e questa delegazione perchè avvenne? Perchè i diritti che si pagavano ammontavano a cento e più lire per ciascun decreto, e si prelevavano dai redditi di quelle stesse opere pie, ed i loro redditi non bastavano più per seguire la mente dei benefattori.

Io domando se per regolare le opere pie in Sardegna e condurre il loro sistema di contabilità regolare e normale come lo è nel continente, non è necessario che l'azione governamentale si faccia efficace, e se questa non sarà più efficace quando sarà fatta dal Ministero.

Del resto gli intendenti generali sono autorizzati, anche in Sardegna, ad approvare i bilanci di minore importanza, inquantochè la legge del 1845 sarà pure pubblicata in Sardegna, ed attuata al 1° prossimo settembre; la Sardegna viene quindi da me considerata più avanzata che non fosse il Piemonte nel 1836, postochè ammetto che sia avanzata al punto che era il Piemonte nel 1845; e se nella parte intellettuale i Sardi non la cedono a quelli del continente, nella parte però amministrativa io credo che nessuno contesterà che pur troppo quel paese è molto più indietro delle provincie continentali.

SULLIS. Le ragioni che si opposero al desiderio del deputato Spano, che è pure il mio, sono quelle addotte dal ministro dell'interno, dal deputato Revel e dal relatore Santa Rosa.

Quanto alle ragioni addotte dal signor ministro, vale a dire che il Ministero non avendo perfetta cognizione dell'esistenza delle opere pie in Sardegna, ha bisogno di esaminare i bilanci per avere queste cognizioni, io rispondo che le avrà sempre quando le vorrà, e le otterrà chiedendo queste informazioni agli intendenti della divisione dell'isola.

Estendendo alla Sardegna il disposto di quest'articolo, essa